



COMUNE DI CREMA
AREA RISORSE UMANE E STRUMENTALI
POLIZIA LOCALE - TRIBUTI E COMMERCIO
SERVIZIO TRIBUTI, COMMERCIO, CATASTO

**REGOLAMENTO PER L'AGEVOLAZIONE DELLE
NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI
E DI LAVORO AUTONOMO**

REGOLAMENTO PER L'AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO

Articolo 1 Principio generale

1. Il Comune, nell'esercizio della sua autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente regolamento, all'erogazione di contributi a soggetti economici, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, e con la finalità della più vasta utilità sociale possibile della comunità amministrata e del suo sviluppo.
2. La concessione dei contributi è finalizzata:
 - a stimolare ed incentivare la crescita e la salvaguardia del settore economico produttivo, dell'economia locale con particolare riguardo alle attività commerciali, artigianali e tradizionali, soprattutto in zone particolarmente svantaggiate;
 - alla tutela dell'interesse collettivo individuabile in un incremento del tessuto produttivo che comporta la crescita e la qualità di servizi fruibili da tutti.
3. La concessione del contributo è stata valutata secondo i seguenti criteri:
 - a) Incremento del tessuto produttivo garantito dalla nascita di nuove sedi produttive nel territorio comunale;
 - b) La possibilità di concedere il beneficio a tutti i soggetti che presentano i requisiti richiesti anche in considerazione del diverso assetto e problematiche del territorio comunale.

Articolo 2 Ambito di applicazione e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina gli incentivi sull'imposta municipale propria "IMU", sulla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani "TARSU" o sul Tributo Comunale Sui Rifiuti e Sui Servizi "Tares" a favore delle imprese industriali, artigianali, commerciali, turistiche e di servizi di nuova costituzione o che abbiano aperto la sede legale e/o operativa nel Comune, per favorire l'insediamento nel territorio comunale di nuove attività produttive.
2. Gli incentivi consistono nella corresponsione di un contributo che tiene conto di oggettivi indicatori di costo per le nuove attività quali: l'Imposta Municipale Propria "IMU", la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani "TARSU" o Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi "TARES" e si intendono applicabili ai soli immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento della nuova attività da parte dei soggetti che costituiscono una nuova impresa o che apriranno una nuova unità locale nel territorio comunale nel periodo anni 2013, 2014 e 2015. Tali esenzioni cessano di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a imposizione e a tassazione ordinaria a decorrere dall'anno d'imposta 2016.

Articolo 3 Agevolazioni in materia di imposta municipale propria "IMU"

1. A seguito delle modifiche recate dall'art. 1, comma 380, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per l'anno 2013) dal 1° gennaio 2013 è riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011. Ha stabilito altresì, che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.

2. A partire dal 1 gennaio 2013 e per gli anni 2013/2015 di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sono assoggettati alla sola aliquota standard dello 0,76 per cento gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, posseduti e direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 5. A tali immobili, il comune non applicherà, per il solo periodo come sopra determinato, l'aumento facoltativo previsto sino a 0,3 punti percentuali dell'aliquota standard.
3. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 2, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di imposta municipale propria (IMU). Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
4. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 4

Agevolazioni in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani "TARSU" o Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi "TARES"

1. A partire dal 1 gennaio 2013 e per gli anni 2013/2015 di attività, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A., sarà concesso un contributo pari a:
 - 30% di quanto corrisposto a titolo di TARSU o TARES, *tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile della tariffa*, sugli immobili occupati direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività ubicata sul territorio comunale da parte dei soggetti di cui al successivo articolo 5.
2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1, sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni o tributo comunale sui rifiuti e sui servizi. Il mancato rispetto comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti.
3. L'agevolazione cessa di avere efficacia ed i contribuenti sono assoggettati a tassazione ordinaria a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di lavoro autonomo.

Articolo 5

Soggetti beneficiari

1. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento i soggetti passivi dell'IMU e della TARSU/TARES che avvieranno una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianale e Piccola Media Impresa, commerciale, turistica e di servizi) sul territorio comunale o che apriranno una nuova unità locale operativa dopo l'entrata in vigore del presente regolamento. Sono oggetto delle sopradette agevolazioni le unità immobiliari classificate nelle seguenti categorie catastali nelle quali gli stessi soggetti esercitano direttamente l'impresa di nuova costituzione:
 - D1 - Opifici;
 - D2 - Alberghi e pensioni;
 - D3 - Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili;
 - D7 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività industriale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni;
 - D8 - Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, escluse le attività commerciali al di sopra di 600 mq che operano nella grande distribuzione.

2. Le attività devono avere carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti come meglio specificato al successivo articolo.
3. L'agevolazione IMU è limitata alla quota di possesso dell'immobile per il quale ricorrono tutti i requisiti per l'agevolazione.
4. Per impresa di nuova costituzione si intende quella che risulti essere iscritta e abbia iniziato l'attività produttiva dal 1° gennaio 2013 o abbia a pertto la sede legale e/o operativa nel Comune nel medesimo periodo, secondo la data risultante al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A.. Se l'attività viene interrotta nel corso del triennio 2013-2015, l'impresa decade dal beneficio delle esenzioni di cui al presente Regolamento dalla data di cessazione risultante agli atti del suddetto Registro delle Imprese.
5. La nuova impresa deve avere la sede legale e/o operativa nel Comune di Crema, nel medesimo immobile oggetto delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. Tale immobile deve essere direttamente e interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività.
6. I soggetti che intendono usufruire delle esenzioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle esenzioni stesse non devono essere destinatari di provvedimenti iscritti nel Casellario Giudiziario e dei Carichi Pendenti e devono essere in regola con l'assolvimento degli obblighi legislativi e contrattuali nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile, secondo quanto attestabile nel documento unico di regolarità contributiva (DURC).
7. Il soggetto che intende usufruire dei contributi di cui al presente Regolamento deve presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al Comune di Crema, entro il termine perentorio del 31 dicembre dell'anno immediatamente successivo a quello di inizio della nuova attività, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, mediante il quale si attesteranno anche la sussistenza delle condizioni di diritto e, di fatto, di cui al presente Regolamento.
8. Successivamente, il Comune potrà richiedere la specifica certificazione o documentazione comprovante le condizioni per fruire delle suddette esenzioni, che dovrà essere esibita nei modi e nel termine richiesti, pena l'esclusione dalle esenzioni stesse.
9. Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti per l'intero periodo durante il quale il soggetto beneficia delle esenzioni di cui al presente Regolamento. Tali esenzioni decadono in mancanza anche di uno solo di detti requisiti.
10. I soggetti che usufruiscono delle esenzioni di cui al presente Regolamento, sono, comunque, tenuti a osservare termini e modalità, secondo le norme vigenti, per la presentazione delle denunce e per ogni altro adempimento richiesto in materia di IMU e TARSU/TARES. Il mancato rispetto comporta l'applicazione delle sanzioni vigenti.
11. Non si fa luogo in alcun caso alla restituzione di somme eventualmente versate a titolo IMU, TARSU/TARES, sugli immobili contemplati nel presente Regolamento, da parte di contribuenti in possesso dei requisiti previsti.

Articoli 6 Esclusioni

1. Restano escluse dai presenti contributi le attività di cui all'art. 2, che siano cessate e nuovamente iniziative, da parte dello stesso soggetto anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro un anno dalla sua cessazione.

2. Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo esistente nel territorio comunale, qualora quest'ultima venga cessata nei dodici mesi successivi all'apertura della nuova.
3. Restano infine escluse, le attività come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l'attività viene svolta, ancorchè da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l'aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi "mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti" le seguenti situazioni di inizio attività:
 - Acquisto o affitto d'azienda;
 - Successione o donazione d'azienda;
 - Operazione di trasformazione;
 - Operazione di scissione e fusione d'azienda.

Articolo 7 Attività di controllo

1. L'Ufficio Tributi, ai sensi dell'art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, provvede al controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà di cui ai precedenti articoli.
2. Per poter usufruire delle esenzioni occorre che sussistano tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento. Nel caso di mancanza anche di uno solo di detti requisiti, l'Ufficio Tributi provvede al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo, sanzioni e interessi, ai sensi di legge.

Articolo 8 Tutela dei dati personali

1. Il Comune di Crema garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi della Legge 31.12.1996, n. 675 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 9 Efficacia

2. Il presente Regolamento ha effetto dal 1° gennaio 2013.

INDICE

Articolo 1	Principio generale
Articolo 2	Ambito di applicazione e scopo del Regolamento
Articolo 3	Agevolazioni in materia di Imposta Municipale Propria "IMU"
Articolo 4	Agevolazioni in materia di Tassa per lo Smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani "TARSU" o sul Tributo Comunale Sui Rifiuti e Sui Servizi "Tares"
Articolo 5	Soggetti beneficiari
Articolo 6	Esclusioni
Articolo 7	Attività di controllo
Articolo 8	Tutela dei dati personali
Articolo 9	Efficacia